

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA,

in composizione monocratica in persona del Consigliere Valeria Mistretta ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 25966 del registro di segreteria, proposto dal sig. G. G., nato a Omissis il Omissis, C.F. Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Elena PETTINAU (C.F. PTTLNE65D70B354Y pec elena.avvpettinau@legalmail.it) presso il cui studio in Cagliari, piazza Gramsci n. 18, è elettivamente domiciliato, contro l'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - Direzione Provinciale di Cagliari in persona del suo Dirigente.

Uditi, nella pubblica udienza del 7 dicembre 2023, l'Avvocato Elena PETTINAU, nell'interesse del ricorrente, e l'Avvocato Stefania SOTGIA per l'INPS.

Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato in segreteria in data 29 maggio 2023 il sig. G. G. ha presentato ricorso avverso il provvedimento del 25/4/2023 prot. n. 344816 con il quale l'Istituto previdenziale ha accertato nei suoi confronti un indebito percepimento pari a 20.863,33 euro sulla partita di pensione n. 17141074 per somme corrisposte in più dal 16.12.2015 al 31.5.2023, chiedendo di accertare

e dichiarare l'irripetibilità delle somme asseritamente percepite indebitamente e di condannare l'INPS alle spese del giudizio da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Con il medesimo ricorso il sig. G. ha formulato istanza cautelare di sospensione dell'efficacia del provvedimento per cui è causa che è stata respinta con ordinanza n. 76/2023 adottata nella camera di consiglio del 19 luglio 2023.

Il ricorrente ha osservato che, con il provvedimento contestato, l'INPS ha disposto una trattenuta sulla pensione di 292,30 euro per 4 rate a decorrere dalla rata di luglio 2023 e una trattenuta di 372,42 euro per 41 rate a decorrere dalla rata di novembre 2023.

Nel ricorso si rappresenta che il sig. G. ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri fino al 16.9.2015 allorquando venne collocato in congedo assoluto per inidoneità al servizio militare.

Per effetto del collocamento in quiescenza l'INPS ha emesso il provvedimento di pensione n. CA012015831840 del 20.11.2015 - con P.A.L. 23.267,23 euro a decorrere dal 16.9.2015; successivamente, in ottemperanza alla sentenza n. 303/2018 della Corte dei Conti Sezione Sardegna, confermata dalla I Sezione Centrale d'Appello con sentenza n. 175/2020 del 9 luglio 2020, con la quale è stato riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo dell'aliquota di rendimento del 44% di cui all'art 54 del d.P.R. n. 1092/1973 oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, l'INPS ha emesso, in sostituzione del precedente, un nuovo provvedimento di conferimento del trattamento pensionistico n. CA012021934486 del 4/5/2021 con P.A.L.

conseguentemente modificata in *melius* e pari a 28.516,29 euro per effetto del riconosciuto diritto alla riliquidazione.

Con la nota impugnata l'INPS ha comunicato al ricorrente che “per il periodo dal 16.12.2015 al 31.5.2023 sulla pensione cat. IOCTPS n. 09131639 (iscrizione n. 17141074) abbiamo pagato un importo non dovuto che, calcolato al lordo, è pari a 20.863,33 euro” con la seguente motivazione “Importo di pensione annua lorda (PAL) superiore al dovuto - importo della tredicesima mensilità superiore al dovuto”.

Con la nota impugnata l'INPS ha chiesto, quindi, la restituzione di somme asseritamente percepite in più dal ricorrente nell'arco di otto anni.

Il ricorrente ha richiamato il principio della buona fede dell'*accipiens*, soprattutto quando, come nel caso di specie, si tratta di trattamento definitivo. Buona fede che non può che determinare una irripetibilità di somme che il ricorrente avrebbe percepito in totale e assoluto affidamento basato sulla convinzione che quanto percepito, proprio perché proveniente dalla P.A., fosse esatto. Infatti non sarebbe ipotizzabile, neppure usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che il pensionato potesse avvedersi dell'eventuale errore dell'amministrazione.

La difesa del ricorrente ha evidenziato che le Sezioni Riunite con la sentenza n. 2/QM/2012 hanno ritenuto che il legittimo affidamento del percettore in buona fede dell'indebito matura e si consolida con il protrarsi nel tempo ed è opponibile dall'interessato, sia in sede amministrativa, che giudiziaria.

Il sig. G. avrebbe, poi, un grave pregiudizio a causa della considerevole riduzione dell'unico reddito dell'intero nucleo familiare, sul quale grava una rata per un mutuo casa.

L'INPS si è costituito per la presente fase del giudizio a ministero degli Avvocati Alessandro DOA, Marina OLLA e Stefania SOTGIA con memoria depositata il 4 dicembre 2023, nella quale ha evidenziato che, con determina n. CA012021934486 del 4.03.21, emessa in esecuzione della sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Sardegna, n. 303/18 del 31.10.2018, l'INPS aveva disposto la riliquidazione del trattamento pensionistico spettante al ricorrente, a decorrere dal 16.9.2015, con successivo adeguamento dell'emolumento erogato e pagamento degli arretrati maturati, comprensivi di interessi legali, per la rata di luglio 2021. Il tutto con espressa riserva di ripetere quanto corrisposto, all'esito del proposto giudizio di Appello. Con la sentenza n. 175 del 13.7.2020, la Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello ha riformato la sentenza di primo grado, con parziale accoglimento del gravame proposto dall'Istituto, ritenendo non dovuta la riliquidazione della pensione per effetto dell'applicazione dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. n. 165/97. In espressa esecuzione della sentenza di appello, l'INPS ha emesso la determina n. CA012023956024 del 6.05.2022, ricalcolando la prestazione, detratto quanto a suo tempo valorizzato ex art. 3 citato e rideterminando il *quantum* dovuto. L'Istituto ha quindi disposto il recupero delle somme nette risultate indebitamente erogate sino al 31.5.2023, per effetto della riforma della sentenza di primo grado.

Pertanto, l'INPS ha sostenuto che, considerato che non è in contestazione la quantificazione delle maggiori somme percepite dal pensionato, appare evidente la legittimità dell'azione di recupero posta in essere dall'Istituto, in quanto il diritto alla restituzione è diretta conseguenza della riforma della

sentenza di primo grado, la quale, facendo venir meno *ex tunc* e definitivamente il titolo delle attribuzioni erogate, impone, per consolidato indirizzo giurisprudenziale, di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza.

La difesa dell'INPS ha, quindi, ribadito che la sentenza di primo grado n. 303/2018 è stata riformata con la sentenza 175/2020, riconoscendo il diritto del pensionato al solo beneficio dell'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 e ha allegato i calcoli effettuati con la riliquidazione della sentenza di primo grado (lotto n. 41 del 06.05.2021 - rata di applicazione 7/2021), i calcoli relativi all'applicazione della sentenza n. 175/2020 (lotto n. 10 del 4.04.2023 - rata di applicazione 6/2023) e i cedolini pensionistici; dalla lavorazione è scaturito un indebito di 20.863,33 euro, calcolato al netto pari a 16.438,06 euro, con recupero dal 1° ottobre di 292,30 euro, e per le successive 41 rate a partire da novembre di 372,42 euro.

L'INPS ha, quindi, chiesto di rigettare l'avverso ricorso perché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, dichiarare ripetibili le somme indebitamente percepite dal ricorrente; in ogni caso, col favore delle competenze professionali come per legge.

Il 4 dicembre 2023 l'Avvocato PETTINAU ha depositato note d'udienza nelle quali ha ripercorso l'iter della vicenda in esame e ha ribadito che la sentenza della Sezione di appello era stata emessa prima della determina del 4 marzo 2021, che, quindi, ne avrebbe dovuto tenere conto.

Il difensore ha sottolineato, inoltre, che la contestata misura della riliquidazione è avvenuta solo in seguito al giudizio per l'ottemperanza presentato davanti a questo stesso giudice (giudizio n. 25343) nell'ambito

del quale l'INPS nella memoria di costituzione aveva dichiarato che *“il ricorrente riceverà quanto disposto”* nella sentenza d'appello, quindi il ricalcolo ex art 54, *“con il rateo di pensione di luglio 2021”*, come poi avvenuto.

Secondo la prospettazione attorea, l'errore, se di errore trattasi, in cui sarebbe incorso l'Inps non può ricadere sul pensionato, nei confronti del quale sussiste il principio del legittimo affidamento di quanto percepito e non sarebbe ipotizzabile, neppure usando l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia, che il pensionato potesse avvedersi dell'eventuale errore dell'amministrazione. A tal riguardo ha richiamato la consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sezioni Riunite n. 77/C del 8/2/1989; II Sezione Centrale d'Appello n. 729/2017 ; Sez. Sardegna n. 177/2020; Sez. Sardegna n. 346/2021) la quale ha affermato che la ripetizione dell'indebito in materia pensionistica non sia ammissibile ove risulti dimostrata la buona fede del percettore, ove possa presumersi in capo al pensionato la convinzione della regolarità della propria posizione. A tale conclusione la citata giurisprudenza era pervenuta, da un lato per il principio di autoresponsabilità, al quale si riconduce il dovere della P.A. di operare controlli sulla propria attività e il correlato obbligo di sopportare le negative conseguenze delle proprie carenze; dall'altro per la comparazione dell'interesse privato e l'interesse pubblico, laddove il primo più debole necessita di maggior tutela.

All'udienza del 7 dicembre 2023 l'Avvocato PETTINAU ha sostenuto che non è giusto che l'errore dell'Istituto ricada sul pensionato, visto che il

ricalcolo della pensione è stato effettuato dopo più di anno dalla pubblicazione della sentenza d'Appello, avvenuta a luglio 2020.

Ha ribadito che vi è stato un percepimento in buona fede, in assenza di dolo, e che non sia dovuta la ripetibilità della somma perchè era difficile capire se quanto erogato fosse effettivamente dovuto; per il sig.G. , dopo il giudizio e la sentenza di ottemperanza, la questione era arrivata a un punto fermo.

L'Avvocato PETTINAU ha, quindi, confermato le conclusioni e ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

In subordine, qualora il Giudice non ritenesse il ricorso meritevole di accoglimento, il difensore ha chiesto di individuare quanto il sig. G. avrebbe percepito in più per effetto dell'applicazione dell'art. 3 non dovuto e quanto per l'applicazione dell'art. 54, considerato che dal prospetto sembrerebbe che la somma richiesta, pari a 20.000 euro, sia imputabile all'art. 3, che apparirebbe, alla luce della casistica in merito, una cifra troppo alta.

L'Avvocato SOTGIA ha replicato che nei prospetti allegati alla memoria è indicato tutto quanto viene erogato nel dettaglio, e che il ricorrente era nelle condizioni di capire quanto e cosa gli veniva pagato. Inoltre, ha precisato che non è corretto affermare che viene chiesta la ripetizione di 20.000 euro, in quanto si tratta di un importo lordo, mentre la cifra da restituire ammonta a 16.000 euro.

Il difensore dell'INPS ha, pertanto, insistito nelle conclusioni e ha chiesto il rigetto del ricorso con il favore delle competenze come per legge.

Considerato in

DIRITTO

Alla luce della ricostruzione della vicenda fornita dall'INPS nella memoria di

costituzione, la domanda formulata nel ricorso non merita accoglimento.

La questione di diritto oggetto del presente giudizio attiene alla valutazione, ai fini della declaratoria di irripetibilità dell'indebito, della buona fede dell'interessato e del periodo intercorso tra l'erogazione dell'assegno di quiescenza e la richiesta di recupero. La suddetta questione presenta diversi e variegati profili, in ordine alla menzionata tematica inerente all'indebito pensionistico, ma alla luce delle motivazioni addotte dall'Istituto previdenziale appare giustificato il disposto recupero, con la conseguente irripetibilità delle somme richieste dall'INPS di Cagliari con il provvedimento di recupero impugnato, fermo restando il diritto dell'interessato a ottenere in via amministrativa la massima rateizzazione consentita.

Il sig. G. aveva presentato ricorso a questa Sezione in data 3 aprile 2018, in accoglimento del quale, con sentenza n. 303 del 31 ottobre 2018, era stato dichiarato il suo diritto *“alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione del beneficio previsto dall'art. 3, comma 7, del D.lgs. n. 165/1997 e, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.*

Sui maggiori ratei di pensione conseguentemente dovuti, spettano al ricorrente gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.”

A parziale riforma, la sentenza n. 175/2020 della Prima Sezione Centrale d'Appello ha riconosciuto *“il diritto del pensionato al beneficio di cui all'art. 54, d.p.r. n. 1092/73, oltre accessori, nella misura e con la decorrenza*

stabilita nella precitata decisione” e ha denegato, invece, “la spettanza dell’agevolazione di cui all’art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/97.”

In esecuzione della sentenza n. 3030/2018 di questa Sezione l’INPS, con determina n. CA012021934486 del 4.03.21, aveva disposto l’adeguamento pensionistico e il pagamento dei relativi arretrati, comprensivi di interessi legali, formulando riserva di ripetizione di quanto corrisposto all’esito del giudizio di appello, che, tuttavia, si era già concluso con la sentenza sopra richiamata 175/2020, che aveva accolto parzialmente l’appello.

Successivamente l’INPS ha emesso una nuova determina, la n. CA012023956024 del 6.05.2022, ricalcolando la prestazione, detratto quanto a suo tempo valorizzato ex art. 3 citato e rideterminando il *quantum* dovuto.

Dal ricalcolo è scaturito l’importo del quale è stata chiesta la restituzione da parte dell’INPS con il provvedimento impugnato con il presente ricorso.

Considerato che l’Istituto previdenziale si è attenuto a quanto disposto nelle sentenze di primo grado e di appello, e che aveva espresso la riserva di ripetere nei confronti del sig. G. quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di 1° grado all’esito del giudizio di appello, non si può configurare alcun affidamento da parte del ricorrente, che era stato reso edotto della provvisorietà del primo ricalcolo.

L’eventuale errore dell’Istituto previdenziale, che nel primo provvedimento di riliquidazione non ha tenuto conto che, nel frattempo era già intervenuta la sentenza di appello, non è sufficiente a legittimare l’affidamento del ricorrente in presenza della clausola espressa di riserva di modifica all’esito del giudizio di appello; di contro, tale avvertenza avrebbe dovuto allertare il sig. G. sulla circostanza che si trattava di una liquidazione provvisoria.

La Sezione osserva che, una volta ricevuta la determina con la clausola di riserva, sarebbe spettato allo stesso pensionato farsi parte diligente e rappresentare all'INPS che la sentenza di appello era già intervenuta.

Inoltre, gli artt. 203 e 204 del D.P.R. n. 1092 del 1973 stabiliscono che “il provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza” può essere “*revocato o modificato d'ufficio*” qualora “a) vi sia stato errore di fatto o sia stato omissso di tener conto di elementi risultanti dagli atti; b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono le aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità; c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento; d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.”

La conferma del particolare *favor* previsto per il soggetto titolare di un trattamento pensionistico si ha nel successivo art. 205, secondo il quale la revoca del provvedimento attributivo del trattamento di quiescenza non può avvenire in qualsiasi tempo: “*La revoca e la modifica sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato. Nei casi previsti nelle lett. a) e b) dell'art. 204 il provvedimento è revocato o modificato d'ufficio non oltre il termine di tre anni dalla data di registrazione del provvedimento stesso; nei casi di cui alle lett. c) e d) di detto articolo il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento dei documenti nuovi dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.*”

Nel caso di specie può trovare applicazione tale normativa, che consente alla pubblica amministrazione incorsa in un errore (*sia stato omissso di tener conto*

di elementi risultanti dagli atti) di porvi rimedio nel termine di tre anni, che in questo caso non erano trascorsi.

Per quanto attiene alla richiesta formulata in udienza dalla difesa del ricorrente di procedere partitamente al calcolo di quanto dovuto in base all'art. 3 e all'art. 54, la Sezione ritiene che la documentazione trasmessa dall'INPS, in precedenza portata a conoscenza del sig. G. , contenga gli elementi per effettuare il detto calcolo e che parte attrice non abbia dedotto specifici e concreti elementi di riscontro volti a suffragare in modo univoco la sua affermazione circa l'erroneità del calcolo del *quantum* da recuperare effettuato dall'Istituto previdenziale, senza evidenziare alcun sintomo chiaro di fallacia intrinseca del provvedimento di recupero da cui è stata raggiunta.

Il ricorso, quindi, non merita accoglimento.

Le spese, comprensive della fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.

Condanna G. G. al pagamento, nei confronti dell'INPS, delle spese di difesa che si liquidano nella complessiva somma di euro cinquecento, al netto degli oneri di legge.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di sessanta giorni dalla data dell'udienza.

Così deciso in Cagliari, nell'udienza del 7 dicembre 2023.

Il Giudice monocratico

(f.to digitalmente V. Mistretta)

Depositata in segreteria il 08/01/2024

Il Dirigente

f.to digitalmente Paolo Carrus